



# TRIBUNALE DI LECCO

## Il Presidente

### Premesso

Che è attualmente in atto, fra il Ministero della Giustizia e il Comune di Sirone, una convenzione per la esecuzione della sanzione dei lavori di pubblica utilità, ai sensi degli artt. 54 del D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274;

che tale convenzione è limitata alla esecuzione dei lavori di pubblica utilità come sanzione sostitutiva di pena detentiva;

che nel frattempo è entrata in vigore la normativa sulla messa alla prova in cui i lavori di pubblica utilità sono considerati parte essenziale del programma di trattamento dell'imputato;

che nei casi previsti dagli artt. 168 bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;

che ai sensi dell'art. 168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;

che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1 del citato decreto ministeriale;

che il Ministro della Giustizia ha delegato i presidenti dei tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1 del DM 8812015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168 bis codice penale;

che con propria missiva pervenuta il 28.3.2017 il Sindaco del Comune di Sirone, richiamata la convenzione stipulata in data 18.12.2015 per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità in essere tra il detto comune e questo ufficio giudiziario, ha richiesto di integrarla con l'inclusione degli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168 bis c.p.p., che presteranno la loro attività non retribuita a favore della collettività presso quel comune;

che detta richiesta trova la condivisione del Presidente del Tribunale di Lecco;

Tutto ciò premesso

Il Presidente del Tribunale di Lecco, su delega del Ministro della Giustizia, e il Sindaco del Comune di Sirone convengono di estendere la convenzione in atto fra i due Enti anche agli imputati ammessi al beneficio della messa alla prova ex art. 168-bis c.p.

Si conviene che in questi casi l'Ente terrà i rapporti con lo UEPE competente a cui comunicherà il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa di tali soggetti e di impartire le relative istruzioni.

La presente vale come integrazione alla convenzione stipulata in data 18.12.2015 e cesserà i suoi effetti entro il termine di tre anni da tale data.

Lecco, 30.3.2017

Il Presidente del Tribunale

IL PRESIDENTE  
Dott. Ersilio Secchi



Il Sindaco del Comune di Sirone



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
(geom. Cristiana Colombo)

